



SCARIONI ANGELUCCI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di opere d'arte

di Pierpaolo Angelucci e Antonio Fiorentino Martino – Scarioni Angelucci e Associati

<https://www.scarioniangelucci.it/>

Redatto in data 20 luglio 2023

Devono essere tassate le plusvalenze realizzate da un collezionista a seguito della cessione delle proprie opere d'arte? Nonostante il progressivo incremento del valore di tali beni nei portafogli patrimoniali delle famiglie, la risposta a questa domanda è stata a lungo – ed è tuttora – caratterizzata da elevata incertezza: l'assenza di una disciplina specifica, infatti, da un lato ha tradizionalmente condotto l'Agenzia delle Entrate ad avanzare pretese impositive fondate su norme inadeguate e, dall'altro, ha prodotto orientamenti giurisprudenziali non univoci. Il contesto di riferimento è destinato a mutare sensibilmente, poiché la legge delega per la riforma fiscale, in procinto di essere pubblicata, prevede l'introduzione di un regime tributario dai contorni più precisi.

L'arte è già da tempo divenuta un importante bene d'investimento, non solo per le imprese italiane ma anche e soprattutto per le famiglie; ciò in virtù della sua capacità di porsi come "bene rifugio", la cui valorizzazione è legata dall'andamento dei mercati finanziari. L'esperienza dimostra, infatti, come sia andato progressivamente crescendo nel tempo il numero dei collezionisti privati e il valore delle opere d'arte nei portafogli patrimoniali delle famiglie. Tuttavia, ad oggi, mancano nel nostro ordinamento fiscale regole specifiche per la tassazione delle plusvalenze realizzate in caso di cessioni effettuate dai collezionisti; ciò ha condotto in passato l'Agenzia delle Entrate ad avanzare recuperi impositivi fondati su norme non pienamente idonee allo scopo. Si è, così, ingenerato un **contesto di elevata incertezza**, alimentato



anche da sentenze non sempre univoche, rese dai giudici tributari all'esito dei contenziosi fiscali intrapresi dai contribuenti (l'ultima pronuncia in ordine di tempo è la recente ordinanza della Cassazione n. 6874 dell'8 marzo 2023).

La situazione sembra adesso finalmente destinata a mutare grazie al **disegno di legge per la riforma del sistema tributario**, presentato alla Camera lo scorso 23 marzo; in particolare, esso:

- da un lato, prevede che all'interno del TUIR, nella categoria dei "**redditi diversi**" venga introdotta una disciplina che regoli le **plusvalenze conseguite dai collezionisti** in seguito alla vendita, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative;
- dall'altro, stabilisce che dovranno **escludersi da tassazione** i casi in cui **non** si potrà ritenere sussistente un "**intento speculativo**", tra i quali vengono espressamente menzionate le vendite dei predetti beni ove acquisiti per successione e donazione.

La regola, quindi, è chiara: tutte le plusvalenze realizzate dai collezionisti saranno, in linea di principio, assoggettate a tassazione ai fini Irpef, con l'unica eccezione dei casi in cui sia assente, in capo al collezionista, un intento speculativo. A quest'ultimo riguardo, la delega richiama a titolo di esempio le ipotesi in cui le opere d'arte siano state acquisite a titolo gratuito, per **successione o donazione**; pertanto, in futuro, se si vorrà evitare la tassazione, sarà *in primis* necessario dimostrare che le stesse opere siano pervenute a seguito di una vicenda ereditaria, o per spirito di liberalità. Diverrà, quindi, ancor più essenziale per gli eredi o legatari, e per i donatari, predisporre e dotarsi di tutta la documentazione a tal fine idonea, e coordinare detto aspetto con gli obblighi previsti dalla legge in materia di dichiarazione di successione o donazione.

Il disegno di legge delega non elenca espressamente ulteriori casi in cui si possa ritenere assente l'intento speculativo; sarà, quindi, compito del legislatore delegato individuare altre fattispecie. Qualche indicazione in proposito si può, comunque, già ottenere dalla relazione che accompagna il disegno di legge delega, da cui emerge che il predetto intento speculativo deve essere escluso in altre due fattispecie:

- (i) la prima, molto diffusa nella prassi, riguarda le operazioni di **permuta**, in cui il collezionista riceve una o più opere in cambio della propria (talvolta, il soggetto scambiante - controparte del collezionista - è lo stesso gallerista che gli ha venduto l'opera in passato); in questo caso, l'assenza di un corrispettivo in denaro (salvo l'eventualità di un conguaglio), dimostra come lo scambio miri a realizzare un'operazione non già lucrativa, bensì di natura puramente artistico/culturale, attraverso la quale viene semplicemente a modificarsi la composizione della collezione;
- (ii) la seconda, è rappresentata dal **reinvestimento**, entro un predeterminato lasso temporale, del corrispettivo conseguito dalla vendita dell'opera **per acquistare altri beni rientranti nella disciplina in esame**.

Ed invece, sempre al fine di negare l'intento speculativo, nell'ambito del disegno di legge delega è **irrelevante** che l'opera d'arte sia mantenuta nella proprietà del collezionista per un certo lasso di tempo (cd. **holding period**); e ciò in quanto nel mondo dell'arte i guadagni più cospicui si conseguono proprio dopo diversi anni di possesso dell'opera, cosicché prevedere un *holding period*, anche ove esso fosse molto ampio, renderebbe la nuova disciplina sostanzialmente inutile, in quanto inefficace a colpire elevate manifestazioni di capacità contributiva molto diffuse in questo settore.

La relazione **non** ritiene indici di un intento speculativo neppure pregresse **attività di "valorizzazione"** dell'opera che è stata poi oggetto di vendita, come invece in passato ha ritenuto l'Agenzia delle Entrate: le predette attività (tra cui rientrano, ad esempio, la catalogazione della collezione, l'esposizione in mostre e musei, la conservazione e il restauro) sono, infatti, fisiologiche per buona parte dei collezionisti che possiedono opere di pregio, e non sono necessariamente collegate a una prospettiva alienazione.

Il legislatore delegato dovrà, poi, disciplinare altri aspetti cruciali, poiché:

- 1) dovrà stabilire quali tra i **costi sostenuti** in relazione alle opere d'arte siano rilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza, e come essi debbano essere documentati;
- 2) dovrà chiarire attraverso quali **modalità** e in quale **misura** la plusvalenza debba essere tassata.

Con particolare riguardo a quest'ultimo tema, si potrebbe ad esempio prevedere, accanto ad un **criterio di tassazione analitica** (magari con un'opportuna forma di "modulazione" della plusvalenza tassabile legata alla durata del possesso del bene ceduto), anche un **criterio di tassazione forfetaria**, il quale tuteli quei collezionisti che, essendo convinti dell'irrelevanza della cessione ai fini fiscali, finora non si sono preoccupati di conservare la documentazione relativa ai costi sostenuti.

Infine, come anticipato dalla relazione del Ministro, sarà necessario introdurre anche una apposita "**disciplina transitoria**", che permetta ai contribuenti di **regolarizzare** (ragionevolmente senza sanzioni) le plusvalenze realizzate in periodi d'imposta ancora accertabili dall'Agenzia delle Entrate e, possibilmente, di **affrancare** il costo delle opere di cui il collezionista non possiede la relativa documentazione.